

Proposta di legge di legge recante:
Riordino mansioni del personale sanitario

di iniziativa del consigliere

Davide Tavernise

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge regionale vuole porre fine a quella che è considerata una delle patologie più gravi e subdola, oltreché sommersa, della sanità calabrese, ovvero il cosiddetto "imboscamento" del personale sanitario negli uffici amministrativi delle ASP.

Con la normativa proposta si intende da una parte arginare la cronica mancanza di personale nelle Aziende Sanitarie della Calabria, recuperando il maggior numero di medici, infermieri o ausiliari possibili, dall'altra si vuole mettere fine alla cattiva prassi in base alla quale molti operatori sanitari, assunti nelle aziende con precise e determinate mansioni, vengono invece collocati negli uffici amministrativi, evitando così di operare, con la qualifica per la quale sono stati assunti, in corsia.

La proposta di legge non riguarda ovviamente il personale sanitario collocato negli uffici amministrativi perché inidoneo a causa di patologie o problemi fisici certificati. Si introduce però una visita medico collegiale a cadenza annuale a verifica della veridicità di tale inidoneità.

Si prevede inoltre che chi ha svolto per dieci anni consecutivi mansioni diverse da quelle del profilo giuridico di appartenenza per le quali era stato assunto, può continuare a svolgere quelle attività, avendo ormai perso familiarità con le mansioni originarie, ma in tal caso acquisisce lo status giuridico professionale proprio delle mansioni effettivamente svolte.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo:

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non comporta oneri in quanto contiene enunciazioni di principio circa le mansioni che deve svolgere il personale sanitario	//	//	0
Art. 2	Non comporta oneri in quanto introduce un criterio derogatoria rispetto al principio di cui all'articolo 1	//	//	0
Art. 3	Non comporta oneri in quanto norma a contenuto ordinamentale che	//	//	0

	chiarisce la permanenza delle mansioni svolte per un periodo di dieci anni			
Art. 4	Non comporta oneri in quanto dispone che le aziende sanitarie e ospedaliere effettuino attività ricognitive sullo stato di fatto e riparatorie delle situazioni di irregolarità	//	//	0
Art. 5	Non comporta oneri in quanto indica criteri di priorità nella riassegnazione del personale sanitario alle mansioni sanitarie	//	//	0
Art. 6	Non comporta oneri in quanto contiene una norma di principio in materia di valutazione del personale apicale delle aziende ospedaliere e sanitarie	//	//	0
Art.7	Contiene la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta presenta profili prettamente ordinamentali e organizzativi che non producono costi a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di attività ricognitive che dovranno essere svolte dalle aziende sanitarie e ospedaliere.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Totale	//	//	//	//

PROPOSTA DI LEGGE

Riordino delle mansioni del personale sanitario

Art. 1

(Mansioni del personale sanitario)

1. Il personale sanitario in servizio presso aziende sanitarie provinciali e aziende ospedaliere e universitarie, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego), non può essere adibito a mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza, secondo le previsioni legali e contrattuali vigenti.

Art. 2

(Esclusioni per inidoneità)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 non si applica ai casi certificati di inidoneità per grave malattia o sopravvenute limitazioni fisiche che rendano inidonei allo svolgimento delle mansioni previste. Tali circostanze, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono soggette a verifica medico-collegiale a cadenza annuale.

Art. 3

(Svolgimento decennale identiche mansioni)

1. Qualora, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, il dipendente abbia svolto per dieci anni consecutivi mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto acquisisce la qualifica, la retribuzione e il profilo giuridico propri delle mansioni effettivamente svolte.

Art. 4

(Adempimenti obbligatori)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e universitarie, effettuata la ricognizione delle situazioni di esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alle qualifiche di appartenenza, adibiscono i dipendenti interessati allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti.

2. Nello stesso termine, i direttori generali delle suddette aziende inviano all'assessorato competente in materia di tutela della salute il resoconto delle determinazioni assunte a seguito dell'attività ricognitiva di cui al comma 1, certificando l'insussistenza di ulteriori casi di svolgimento di mansioni difformi da quelle del profilo professionale di appartenenza.

Art. 5

(Modalità di riassegnazione del personale sanitario)

1. La riassegnazione del personale sanitario ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è effettuata con priorità nei reparti di degenza e, in seguito, nei servizi sanitari ambulatoriali.

Art. 6
(Valutazione OIV)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge può formare oggetto di valutazione da parte dell'organismo interno di valutazione delle aziende di appartenenza per i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e universitarie.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



